



1084/15/12

ALLEGATO ALLA DELIBERA

DI C.C.

COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA

56 DEL 23.10.88

Comando Polizia Municipale

LA BIBLIOTECA COMUNALE  
F. TO. DE. U.

## REGOLAMENTO COMUNALE PER I VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

### Art. 1 - Istituzione del servizio, modalità di reclutamento e durata

1. Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di S. Stino di Livenza si avvale di volontari in servizio sostitutivo di leva, ai sensi dell'articolo 46 legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il servizio nel territorio di competenza.
2. I volontari in servizio sostitutivo di leva presso il Corpo di Polizia Municipale esercitano le funzioni di cui al presente regolamento.
3. La domanda per lo svolgimento del servizio sostitutivo di leva nel Corpo di Polizia Municipale deve essere presentata all'atto della visita di idoneità per il servizio militare o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che hanno determinato il rinvio del servizio predetto, presso l'Ufficio di leva competente. La domanda deve essere trasmessa per competenza anche al Corpo Polizia Municipale del Comune di S. Stino di Livenza.
4. La durata del servizio sostitutivo nella Polizia Municipale è uguale alla ferma di leva e viene considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva. Alla conclusione del periodo di servizio i volontari di leva verranno posti in congedo illimitato.

### Art. 2 - Requisiti

1. I volontari di leva in servizio sostitutivo, incardinati nel Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle loro attribuzioni, rivestono la qualifica di:
  - a) Pubblico Ufficiale ai sensi dell' art. 357 del C.P.;
  - b) Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 comma 2° del c.p.p.;
  - c) Agente di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice Stradale.
2. Allo scopo di cui al comma precedente, i volontari dovranno:
  - a) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
  - b) non essere stati destituiti o dispensati da Pubbliche Amministrazioni;
  - c) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso;
  - d) essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiori.

### Art. 3 - Dipendenza gerarchica

1. I volontari in servizio sostitutivo di leva sono tenuti al rispetto della gerarchia del Corpo di Polizia Municipale del Comune di S. Stino di Livenza.

2. Per lo svolgimento del servizio e per l'osservanza degli obblighi, divieti, doveri previsti dal presente regolamento e dalle norme in vigore nonché per la concessione delle licenze e dei permessi, dipendono dal Comune di S. Stino di Livenza nella figura del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

#### **Art. 4 - Funzioni**

1. I volontari in servizio sostitutivo di leva di cui all'articolo 1 esercitano nel territorio di competenza del Corpo di Polizia Municipale del Comune di S. Stino di Livenza le seguenti funzioni:

- a) servizi generali di polizia amministrativa e giudiziaria;
- b) servizi di polizia stradale;
- c) servizi relativi all'applicazione dei regolamenti comunali e di polizia locale;
- d) servizi di tutela degli stabilimenti comunali;
- e) servizi di assistenza agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in tutti i servizi loro affidati;
- f) conduzione di veicoli di proprietà dei Comune di S. Stino di Livenza per servizi di istituto;
- g) ogni altro servizio che rientri nelle funzioni del Corpo di Polizia Municipale e per il quale non trovino applicazione le esclusioni del successivo articolo 5.

#### **Art. 5 - Funzioni escluse**

1. I volontari di leva svolgono la propria attività nel rispetto puntuale del servizio loro impartito. Considerata la temporaneità del loro servizio e la limitata formazione professionale, al fine della tutela della collettività e dell'immagine del Corpo di Polizia Municipale, non possono intraprendere operazioni che esorbitino dall'ordine di servizio, senza avere preventivamente informato ed ottenuto l'assenso da parte del Comando o da un superiore gerarchico.

2. In particolare, i volontari di leva sono esclusi dalle funzioni di pubblica sicurezza e dal porto e maneggio delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale.

#### **Art. 6 - Addestramento e formazione professionale**

1. I volontari partecipano ai corsi di formazione e addestramento professionale nelle materie e discipline di istituto che vengono organizzati dal Comune e/o dal Corpo di Polizia Municipale stesso.
2. La mancata partecipazione ai corsi suddetti senza giustificato e documentato motivo comporterà grave violazione disciplinare e sarà comunicata all'Autorità Militare.
3. I volontari all'atto dell'assunzione in servizio devono partecipare ad un corso breve della durata non superiore ad un mese, organizzato dall'Amministrazione Comunale e/o dal Corpo di Polizia Municipale. Al termine vengono sottoposti ad esame, consistente in una prova scritta ed orale, atto a verificare la preparazione nelle materie professionali ed oggetto del corso stesso.
4. I volontari in servizio sostitutivo di leva, non potranno essere adibiti allo svolgimento delle funzioni esterne di vigilanza fino al superamento dell'esame. L'esame verrà ripetuto

fino al conseguimento dell'idoneità. La commissione esaminatrice sarà composta dal Comandante del Corpo e da altri 2 membri esperti scelti nell'ambito della Polizia Municipale.

#### **Art. 7 - Trattamento economico e giuridico**

1. Al volontario in servizio sostitutivo nella Polizia Municipale, è corrisposto, mensilmente, l'ammontare della paga giornaliera nella misura prevista per i militari di leva.
2. Il vitto e, ove previsto, l'alloggio ai volontari vengono forniti dal Comune di S. Stino di Livenza tramite strutture a ciò predisposte ed individuate con delibera della Giunta Comunale da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La fornitura dell'uniforme ai volontari di leva è a cura e spese del Comune. In considerazione però del limitato periodo di ferma, la fornitura è contenuta a quanto necessario per l'espletamento del servizio e dovrà essere restituita dai volontari nella sua totalità quando verranno posti in congedo illimitato.

#### **Art. 8 - Norme relative allo svolgimento del servizio**

1. La quantità di ore lavorative per i volontari di leva in servizio sostitutivo nella Polizia Municipale è stabilita e regolamentata dall'Amministrazione Militare che comunque non potrà essere inferiore alle 36 ore settimanali.
2. Per comprovate esigenze, potrà essere effettuato servizio straordinario il quale sarà recuperato entro gli otto giorni successivi a quello di effettuazione del servizio stesso.

#### **Art. 9 - Organico**

1. L'entità del contingente del servizio sostitutivo di leva da richiedere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri viene determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il personale volontario in servizio sostitutivo destinato al Comune di S. Stino di Livenza viene assegnato, fuori organico, al Corpo di Polizia Municipale.

#### **Art. 10 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si invia
  - a) alla legge 7 marzo 1986, n. 65 «Legge quadro sulla Polizia Municipale»;
  - b) alle norme di cui all'articolo 46 legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  - c) alle leggi e regolamenti in materia di personale degli enti locali;
  - d) alle leggi e regolamenti in materia militare, ed ogni altra legge o disposizione vigente in materia.
  - e) al Regolamento del Corpo di Polizia Municipale e al Regolamento organico generale per il personale del Comune;